

①

~~ORIGINAL~~

REGOLAMENTO
RECANTE NORME INTEGRATIVE
PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
A CARICO DEL PERSONALE
(ART. 59 D.LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29)



Capo I - PRINCIPI

Art. 1 - QUADRO NORMATIVO

1. Il contratto collettivo, stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3° del d.lgs. 3/2/93 n. 29, stabilisce le norme disciplinari che regolano i doveri del dipendente, le sanzioni e le procedure per la loro applicazione, nonché i casi di sospensione cautelare in pendenza di procedimento, sia disciplinare sia penale.
2. Il presente Regolamento assume e fa proprie le clausole di diritto privato del codice civile, di cui agli articoli 2104, 2105 e 2106 in materia di diligenza del prestatore di lavoro subordinato, obbligo di fedeltà e sanzioni disciplinari, in conformità delle disposizioni dell'art. 2, commi 2 e 2 bis del d.lgs. 3/2/93, n. 29.
3. Inoltre ai sensi dell'art. 55 comma 2° del d. lgs. 3/2/93, n. 29 si applicano le disposizioni dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 in quanto compatibili.
4. S'applicano, altresì, le disposizioni dell'art. 59 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità, fatto salvo quanto specificatamente definito con le clausole degli articoli successivi.
5. Per il regolamento di giurisdizione s'osservano le disposizioni dell'art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Resta ferma la disciplina vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile.

Art. 2 - SOGGETTI ED AREA D'APPLICAZIONE

1. Le norme del presente Titolo si applicano a tutti i dipendenti dell'ente, appartenenti alle qualifiche funzionali dei livelli previsti dalla vigente pianta organica ed alle altre, che in proseguimento di tempo fossero individuate dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

Art. 3 - UFFICIO COMPETENTE

1. Ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. n. 29/93, comma 4°, l'ufficio competente per le contestazioni d'addebito ai dipendenti, per l'istruttoria del procedimento disciplinare e per l'irrogazione della sanzione superiore al richiamo verbale e alla censura, è l'ufficio AA.GG. che si avvarrà dell'opera e delle prestazioni dell'ufficio personale.

Art. 4 - GIURISDIZIONE

1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie che ai sensi dell'art. 68 - comma 1°, lett. "g", "i" ed "l" del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 attengono al rapporto di lavoro in corso.
2. In particolare, dall'entrata in vigore delle clausole di diritto del presente regolamento, il giudice di cui al 1° comma è competente per:
 - a) sanzioni disciplinari;
 - b) sospensione ed altre vicende modificative del rapporto di lavoro;
 - c) risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Sono osservate le disposizioni formali dell'art. 409 e seguenti del c.p.c. in materia di controversie individuali di lavoro.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 precedenti, ancorché valide ed efficaci sino al 22 febbraio 1996, mantengono la giurisdizione di competenza del T.A.R. e del Consiglio di Stato.